



MUNICIPIO DI VICENZA

Verballi originali di deliberazioni

111

Visto bollo Mod. VI N. 12744

Esatte L. 2h

IL PROCURATORE
Stallero



OGGETTO XXXV°

P.G.N. 1743
Delib.N. 33

Cat. III Mat. 38

MODIFICA DELL'ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI EDILIZIA ED ORNATO, RIGUARDANTE LE SANZIONI PENALI A CARICO DEI CONTRAVVENTORI ALLE NORME DEL REGOLAMENTO STESSO.

REDAZIONE

Il vigente Regolamento di Edilizia ed Ornato all'art. 101 prescrive:
"Per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento si applica l'ammenda fino a L. 20.000.== con l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 107 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3/3/1934 N. 383.

Qualora sia constatata la inosservanza del presente regolamento e delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione, il Sindaco, indipendentemente dalla applicazione dell'ammenda di cui al primo comma del presente articolo, ordina la immediata sospensione del lavoro con riserva di adottare i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni e la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia notificati i provvedimenti definitivi.

Colui che da inizio ai lavori senza licenza o li prosegue dopo l'ordine di sospensione dato dal Sindaco è punito con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a L. 20.000.==. Il Sindaco può inoltre, previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica Compartimentale, ordinare la demolizione a spese del contravventore delle opere eseguite.

Sono fatte salve in ogni caso le facoltà attribuite al Sindaco dallo art. 55 della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3/3/1934 n. 383.

Sembra ora opportuno aumentare la misura dell'ammenda onde porre un freno alle frequenti ingrazioni che si verificano in materia, aumentando la misura stessa dal massimo di L. 20.000.== al massimo di L. 80.000.== a norma del Decreto Legge 21/10/1947 N. 1250.

Ciò premesso, sottoponiamo alla vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

"Il Consiglio Comunale, udita la relazione della Giunta

./.

D E L I B E R A

di modificare l'art. 101 del vigente Regolamento di Edilizia ed Ornato aumentando il massimo dell'ammenda previsto per le contravvenzioni alle norme del Regolamento stesso, da L. 20.000.== a L. 80.000.== e ciò in applicazione del disposto dell'art. 7 del D.L. 21/10/1947 N. 1250 ferma restando ogni altra disposizione stabilita dallo stesso articolo"".

Cons. OLIVA:" Debbo fare una osservazione puramente tecnica di applicazione penale. Con la proposta si prevede l'elevazione del massimo e sta bene; la sanzione potrà anche essere efficace. Ma se non erro, la graduazione della pena è lasciata al Sindaco ed allora si mette il Sindaco nella condizione di mostrarsi cattivo se arriva a 20.000.= lire, cattivissimo se a 80.000.= A mio avviso sarebbe perciò opportuno fissare un minimo, sia pure restando entro limiti ragionevoli. Io proporrei un minimo di 10 mila lire.

Cons. TODESCATO:" L'attuale regolamento prevede il minimo; e allora io sarei del parere di usare soltanto il massimo".

Ass. VALDO:" Faccio osservare che l'aumento da 20 a 80 mila è fatto proprio per certi casi tipici, come sarebbe per quel signore che piantasse una casa in Piazza dei Signori. Abbiamo stabilito la cifra di 80 mila lire, perchè questa è il massimo fissato dalla legge; Se lo avessimo potuto, avremmo messo 500 mila lire. La proposta dell'aumento massimo è stata determinata dal fatto che ci sono molti contro i quali si sarebbe potuto benissimo applicare una multa di mezzo milione. Per questo è stata stabilita questa cifra di 80 mila. D'altra parte sarebbe esagerato stabilire un minimo di 10 mila lire, perchè non si applicare una multa di 10 mila lire per infrazioni di piccola entità, come potrebbe essere l'apertura di un cancelletto. E' quindi opportuno lasciare alla discrezione del Sindaco la determinazione del minimo, mentre è bene stabilire il massimo in 80 mila lire".

L'oggetto viene quindi approvato all'unanimità.

Pubblicata all'ALBO Municipale il 12/2/1952 - mercato - senza alcun reclamo. Il V. Segretario Generale: Giarolli.

Prefettura di Vicenza - n. 7650/II - n. 1115 di Reg. Visto e approvato dalla G.P.A il 12.3.1952 (L.S.) p.il Prefetto Presidente: Cataldi.

P.G.N.

DelibN

ESAME E

quello
4581 e
ciale
della
esso n
veduto
cioè r
gime,
ne nec

tale r
te Ist
che, r
concre
perchè
eventu

to, si
della
cui qu
coltà
carat
tele
da ef
sulla
gli o

spost
fosse
la vo

Pubbl:
Il V.
1059
(L.S.)